



Comune di Casteggio

REGOLAMENTO DIPOLIZIA RURALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2025

INDICE

TITOLO I: Ambito di applicazione e principi generali di funzionamento.

- Articolo 1. Ambito di applicazione del Regolamento
- Articolo 2. Oggetto e finalità del servizio di polizia rurale
- Articolo 3. Organi preposti al servizio di polizia rurale
- Articolo 4. Ordinanze

TITOLO II - Fabbricati e cortili.

- Articolo 5. Fabbricati rurali
- Articolo 6. Prevenzioni antincendio
- Articolo 7. Scolo e *stillicidio* delle acque
- Articolo 8. Stalle e concimaie, *depositi di foraggio ed insilati*
- Articolo 9. Impiego di liquami e residui solidi urbani negli orti familiari
- Articolo 10 Impiego e *spargimento di liquami zootecnici e residui azotati*
- Articolo 11. Cani a guardia di edifici rurali
- Articolo 12. Abbeveratoi per animali

TITOLO III - Strade provinciali, comunali, interpoderali e vicinali

- Articolo 13. Definizione e tracciato delle strade
- Articolo 14. Transito sulle strade
- Articolo 15. Manutenzione ed uso delle strade. Obblighi dei frontisti
- Articolo 16. Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle sponde

TITOLO IV - Fossi e manufatti per le acque.

- Articolo 17. Pozzi e manufatti di stabilizzazione dei versanti
- Articolo 18. Distanze dai confini per fossi, canali e alberi
- Articolo 19. Regimazione delle acque
- Articolo 20. Spurgo e pulizia di fossi e canali
- Articolo 21. Irrigazione di canali ed opere consortili
- Articolo 22. Acque pubbliche

TITOLO V - Attraversamenti e rispetto dei fondi

- Articolo 23. Passaggio pedonale sui fondi privati
- Articolo 24. Passaggio con mezzi
- Articolo 25. Passaggio su fondi comuni
- Articolo 26. Sentieri panoramici
- Articolo 27. Sciami d'api
- Articolo 28. Appropriazione di prodotti
- Articolo 29. Controllo su appropriazione di prodotti

TITOLO VI: Pascolo, Caccia e Pesca.

- Articolo 30. Ingresso e sosta greggi ed altro bestiame sul territorio
Comunale
- Articolo 31. Pascolo degli animali
- Articolo 32. Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

Articolo 33. Pascolo abusivo
Articolo 34. Attraversamento di centro abitato
Articolo 35. Bestiame a soccida
Articolo 36. Caccia e pesca

TITOLO VII - Attività agricole

Articolo 37. Principi generali
Articolo 38. Allevamenti
Articolo 39. Lavorazioni del terreno
Articolo 40. Erosione superficiale dei terreni

TITOLO VIII - Malattie e difesa delle piante

coltivate. Articolo 41. Difesa contro le malattie delle
piante Articolo 42. Danni da deriva
Articolo 43. Informativa per trattamenti in corso
Articolo 44. Contenitori di sostanze antiparassitarie
Articolo 45. Residui di coltivazioni
Articolo 46. Terreni ingerbiditi e vigneti incolti
Articolo 47. Organismi geneticamente modificati (OGM)

TITOLO IX - Malattie del bestiame e trasporto del letame.

Articolo 48. Obbligo di denuncia
Articolo 49. Malattie contagiose
Articolo 50. Animali morti per malattie infettive
Articolo 51. Igiene delle stalle
Articolo 52. Trasporto del letame

TITOLO X - Vincoli forestali e prevenzione

incendi Articolo 53. Abbattimenti alberi
Articolo 54. Prevenzione incendi

TITOLO XI - Controlli e sanzioni.

Articolo 55. Violazioni e loro accertamento
Articolo 56. Autorità competente a ricevere il rapporto
Articolo 57. Ripristino ed esecuzione d'ufficio
Articolo 58. Commissione Comunale

TITOLO XII - Disposizioni transitorie e finali.

Articolo 59. Deroga.
Articolo 60. Risarcimento danno
Articolo 61. Entrata in vigore abrogazioni ed efficacia del regolamento

TITOLO I

Ambito di applicazione e principi generali di funzionamento

Articolo 1. Ambito di applicazione del Regolamento di Polizia Rurale

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio del Comune di Casteggio, avuto particolare riguardo alle regole di gestione del territorio agrario.

Articolo 2. Oggetto e finalità del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale assicura, nel territorio sopra individuato, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale intesa nella sua globalità.

L'adozione del regolamento ha lo scopo di far crescere una mentalità civile diffusa in tutti gli ambiti rurali, anche al fine di preservare e salvaguardare l'ambiente.

Articolo 3. Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto dagli ufficiali e agenti di Polizia Locale nonché, su incarico specifico del Sindaco, che ne definisce il ruolo, da personale comunale o esterno appositamente individuato per specifiche competenze tecniche e dai Gruppi di Protezione Civile convenzionati, fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza, del Comando per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, della Regione e della Provincia.

Articolo 4. Ordinanze

Il Sindaco o i Funzionari comunali incaricati, previo avvio del procedimento, possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, ai sensi dei poteri conferiti dal D. Lgs. n. 267/00, dal D. Lgs. n. 165/01 e dalla vigente normativa del Codice della Strada, finalizzate all'eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi, ponendo in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.

Le ordinanze devono contenere l'individuazione puntuale dei soggetti cui sono indirizzate e delle disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali viene effettuata l'intimazione. Indicano, inoltre, i termini assegnati per l'adempimento, i modi e termini di presentazione dell'eventuale ricorso, nonché le sanzioni a carico dei soggetti inadempienti.

TITOLO II

Fabbricati e cortili

Articolo 5. Fabbricati rurali

Per "casa rurale" si intende l'edificio destinato all'abitazione del conduttore dell'azienda agricola, il quale, per motivi funzionali all'attività, deve risiedere nell'ambito territoriale dell'azienda stessa o, in alternativa, l'edificio insistente sempre nell'ambito territoriale dell'azienda nel quale risiedono i lavoratori agricoli ivi impiegati.

I requisiti che la casa rurale deve possedere sono gli stessi che il Regolamento edilizio ed il Regolamento locale di igiene riservano alle abitazioni residenziali.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie, devono essere costruiti in corpi separati e

mantenuti secondo le prescrizioni del Piano di Governo del Territorio, del Regolamento Edilizio Comunale e del Regolamento locale d'igiene.

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria vigenti.

Articolo 6. Prevenzioni antincendio

Tutte le costruzioni ricadenti in aree agricole sono soggette alla normativa in vigore per la sicurezza e prevenzione incendi.

In particolare sono soggetti a tale disciplina gli edifici destinati a deposito di paglia e fieno, impianti per l'essiccazione di cereali, mulini per cereali, ricovero o deposito di materiali infiammabili, rimesse con più di 9 motori agricoli.

Sono altresì soggetti alle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi i depositi di sostanze esplosive o infiammabili per uso agricolo.

I locali adibiti al deposito del fieno, di nuova realizzazione, sia esso stagionato o in fermentazione, debbono essere posti in fabbricati staccati dalle case rurali, nel rispetto della distanza tra fabbricati imposta dal vigente piano regolatore.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi della Legge 26 Luglio 1965 n° 966 ed al D.M. 16 febbraio 1982 (pubblicato sulla GU, n° 98 del 09 aprile 1982) e ss.mm.ii., si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 7. Scolo e stillicidio delle acque

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali di nuova realizzazione, devono avere adeguata pendenza, regolata in modo da permettere il rapido e completo allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti, delle acque d'uso domestico provenienti da pozzi, cisterne ecc..

Lo scolo delle acque provenienti dagli edifici rurali, descritto nel comma primo del presente articolo, deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel successivo titolo IV del presente regolamento.

Articolo 8. Stalle, concimaie, depositi di foraggio ed insilati

Si considerano "attività zootecniche" quelle che si sviluppano in strutture che superano le dotazioni minime di capi o di dimensioni, secondo quanto previsto dai dispositivi emanati dalle ATS competenti.

I ricoveri destinati ad attività zootecniche devono essere costruiti in modo da rispettar quanto previsto dal D.M. 7 aprile 2006 e dal d.lgs. n. 146/2001, in materia di protezione degli animali negli allevamenti.

Le stalle adibite ad attività zootecniche devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scoli finalizzati a condurre i fluidi di rivolta in vasche di stoccaggio.

Tutti i ricoveri per il bestiame oggetto di attività zootecniche devono essere provvisti di concimaie o letamai, dotati di idoneo cordolo perimetrale a tutte le prevenzioni necessarie alla prevenzione degli infortuni, nonché di vasche di stoccaggio per i liquami. Queste debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili e devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi..

Le concimaie o letamai ed in genere i depositi di rifiuti autorizzati, devono essere collocati a valle e lontane almeno 100 metri da corsi d'acqua, almeno 150 metri di raggio dal punto di captazione dei pozzi o da qualsiasi altro serbatoio d'acqua potabile, fatte salve diverse indicazioni stabilite dalla Regione o dalla Provincia, devono inoltre essere ubicate ad una distanza dalle abitazioni di almeno 50 metri e, comunque, tale da non recare molestie al vicinato.

Le concimaie dovranno avere altresì un muretto perimetrale di altezza fuori terra non inferiore a 1 metro.

Non è assolutamente possibile raccogliere o accumulare il letame al di fuori delle concimaie salvo che per operazioni di spargimento dello stesso nel qual caso si dovrà procedere all'interramento, mediante

operazioni meccaniche, nel più breve tempo possibile. In ogni caso, i cumuli di letame sul nudo terreno potranno essere autorizzati in aperta campagna solo per quantità stoccate pari a quelle che dovranno essere distribuite in quel terreno, a distanza di almeno 30 metri dai corsi d'acqua e comunque non devono dare luogo, per la loro posizione, ad infiltrazioni inquinanti l'acqua superficiale o del sottosuolo.

Quanto contenuto nel presente regolamento va rapportato alle disposizioni normative a seguito indicate con i riferimenti discriminanti relativi alle capacità degli allevamenti professionali e familiari (bovini, equini, ovini e caprini, suini, pollame, conigli, api):

D.M. 28 giugno 2022 (Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini): art. 2 – definizioni: 1.b) allevamento familiare, c) allevamento: attività di allevamento commerciale, d) iii) allevamento ad elevata capacità: allevamento commerciale con capacità massima superiore a 30° suini; D.M. 7 marzo 2023: allegato 1 (Manuale operativo gestione I&R Stabilimenti, Operatori e Animali).

I controlli relativi alle stalle ed alle diverse metodologie di allevamento di bestiame andranno condotti da parte di personale tecnico abilitato di ATS Pavia.

I depositi di foraggio ed insilati dovranno essere realizzati nel rispetto del Codice di buona pratica agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999 e ss.mm.ii.

E' vietato utilizzare, nelle aziende agricole, pneumatici usurati ed altri rifiuti simili per la chiusura dei silos di mais ed altri insilati.

Restano ferme le disposizioni nazionali, regionali e provinciali vigenti in materia, anche in riferimento agli allevamenti.

Articolo 9. Impiego di liquami e residui solidi urbani negli orti familiari

E' assolutamente proibito annaffiare per aspersione gli ortaggi o qualsiasi altra coltura, in particolare da foraggio, con acque luride di qualsiasi provenienza.

E' altresì assolutamente vietato spargere sul terreno, o interrare, liquami o residui solidi urbani.

Articolo 10. Impiego e spargimento di liquami zootecnici e sottoprodotti azotati

Si definisce "liquame zootecnico", in particolare l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdita di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni; si definiscono, invece, effluenti di allevamento palabili (letame) le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposta in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

Restano ferme le disposizioni nazionali a partire dal D.M. del 7 aprile 2006 e successive modifiche, regionali e provinciali in vigore al riguardo dei liquami.

I liquami zootecnici ed il letame, al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, dovranno permanere nelle vasche e nei luoghi di stoccaggio il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di auto-disinfezione ed una adeguata stabilizzazione.

L'impiego agronomico di: letame liquami, fanghi, fertilizzanti azotati e degli effluenti di allevamenti, utilizzati nelle zone vulnerabili e non vulnerabili, ai sensi della direttiva 91/676/CEE, è soggetta alle disposizioni nazionali e regionali anche in materia di tutela delle acque, con particolare riferimento al d.lgs. n. 152/2006, al D.M. del 7 aprile 2006 ed alla DGR 14 settembre 2011, n. IX/2208 e ss. mm. ii., che stabiliscono anche le quantità ed i tempi del loro utilizzo.

Lo spargimento dei liquami zootecnici sui terreni agrari durante tutto l'anno è vietato nel raggio di 50 metri dalle abitazioni. Lo spargimento dei liquami sul suolo agrario deve comunque avvenire adottando gli opportuni provvedimenti atti ad evitare disagio conseguente la propagazione di cattivi odori; quando non vi siano colture in atto, il materiale organico dovrà essere immediatamente interrato mediante operazioni meccaniche. Lo spargimento

dei liquami zootecnici è consentito esclusivamente per le aziende agricole insediate nel territorio comunale o in quello di comuni limitrofi previa comunicazione da inoltrarsi al Settore Ecologia ed Ambiente del Comune di Casteggio, delle date in cui si intende procedere all'effettuazione di tali operazioni allegando le eventuali autorizzazioni sanitarie qualora necessarie.

Articolo 11. Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità di strade di pubblico passaggio, non possono essere lasciati liberi, ma devono essere adeguatamente custoditi all'interno delle proprietà, in modo da non costituire pericolo per coloro che si trovino a transitare nelle vicinanze, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano all'esterno.

I proprietari di cani devono garantire che essi siano adeguatamente governati, in modo da non recare nocumento al vicinato.

I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovino in luogo pubblico, devono essere muniti di museruola. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e quelli da caccia. L'attività dei cani da pastore impegnati per la guardia delle greggi, o del pascolo dei bovini, dovrà essere oggetto di informazione per il pubblico mediante l'affissione di cartelli, da installare con modalità tali da garantirne la visibilità nei pressi dei fondi ove è presente il bestiame, indicanti la presenza di cani in libertà.

Articolo 12. Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura, essere tenuti costantemente puliti e devono essere adibiti unicamente al loro utilizzo originario.

Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeverata.

E' vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli nei pressi degli abbeveratoi.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

TITOLO III

Strade provinciali, comunali, interpoderali e vicinali

Articolo 13. Definizione e tracciato delle strade

Per strade comunali e provinciali sono da intendersi le strade così come definite e tracciate nei dispositivi di gestione territoriale in vigore.

Per le strade provinciali valgono i regolamenti ed i dispositivi previsti negli strumenti della programmazione territoriale nazionali e provinciali attualmente in vigore (Codice della Strada, PTCP).

Le strade comunali, presenti sul territorio casteggiano sono soggette anch'esse al presente regolamento e devono essere carrabili e, comunque, di larghezza della corsia non inferiore mt. 2,50 per quelle già esistenti ad a mt. 3 per quelle di nuova realizzazione.

Per strada interpoderale si intende una strada privata non aperta al pubblico passaggio che unisce più poderi fra loro e che collega i terreni e gli edifici serviti dalla viabilità ordinaria.

Per strada vicinale si intende una strada privata ad uso pubblico situata fuori dal centro abitato, equiparata alla strada comunale ai sensi dell'art. 2, comma 6, punto 5, lett. d), del Codice della Strada,

approvato con d.lgs. n. 285/1992 e ss. mm.ii

E' vietato modificare o alterare in qualsiasi modo la forma e/o le dimensioni, o cancellare le strade interpoderali e vicinali, senza il parere favorevole di tutti gli aventi diritto e di coloro che, dai suddetti interventi, dovessero patire dei danni.

Articolo 14. Transito sulle strade

Le strade interpoderali sono soggette al transito degli aventi diritto od autorizzati.

Le strade vicinali sono soggette al transito pubblico con mezzi idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

E' in ogni caso consentito il transito di mezzi di soccorso, di Polizia e di Protezione civile e degli Enti pubblici, Stato, Regione, Provincia e Comuni.

Coloro che, transitando su strade interpoderali e vicinali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti al loro corretto e regolare ripristino a propria cura e spese.

E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi agricoli cingolati sulle strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati al fondo stradale,

Analogo divieto e prescrizioni sono validi per i mezzi cingolati e/o pesanti di qualsiasi genere.

Articolo 15. Manutenzione ed uso delle strade. Obblighi dei frontisti

Alla manutenzione delle strade comunali , provvede direttamente il Comune di Casteggio.

Lungo le strade comunali è tassativamente vietato colmare i fossi laterali e stabilire ponticelli e/o cavalcafosse (fissi o temporanei) per il transito dal fondo alla strada contigua, senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione dall'Amministrazione comunale.

E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi natura lungo le strade di qualsiasi tipo, scarpate, piazzole e di ogni altro luogo pubblico che non sia appositamente riservato ed indicato a tale scopo dal Comune di Casteggio.

E' fatto obbligo ai frontisti di strade vicinali di uso pubblico e interpoderali di:

- a) tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo possa creare intralcio alla circolazione anche se introdotto da altri;
- b) mantenere in buono stato di percorribilità la sede stradale con opportune opere di consolidamento ed eventuale inghiaimento. L'asfaltatura sarà concessa solo previo rilascio di autorizzazione ambientale comunale o, in ambito di area boscata, autorizzazione ambientale provinciale;
- c) mantenere la pendenza necessaria per lo sgrondo delle acque dalla sede stradale e incanalando le medesime in almeno una cunetta o fosso di dimensioni idonee al rapido deflusso delle acque;
- d) conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scolì o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse;
- e) tenere costantemente funzionali le tombature ed i manufatti in genere realizzati per la canalizzazione delle acque procedendo all'occorrenza alle necessarie operazioni di spurgo.

Quando sorge la necessità di effettuare lavori di manutenzione delle strade interpoderali o vicinali di uso pubblico, tutti i proprietari sono tenuti a partecipare con prestazione di manodopera o concorso nelle spese.

Alla manutenzione delle strade interpoderali e delle strade vicinali di uso pubblico provvedono i proprietari in misura proporzionale alle dimensioni dei terreni di proprietà di ciascuno serviti dalle strade stesse.

La necessità di spese o di manodopera, viene concordata dalla maggioranza dei proprietari, eventualmente riuniti in consorzio, che si suddivideranno le spese e/o gli interventi diretti, in modo

proporzionale alle dimensioni delle relative proprietà, asservite dalla strada oggetto di intervento.

I proprietari ed i coltivatori frontisti con colture non arboree su strade private e/o soggette a pubblico transito, hanno l'obbligo, durante le operazioni di aratura e di altre attività di lavorazione del terreno, di conservare una fascia di rispetto non coltivata verso strade, ripe e fossi, non inferiore a 2 metri.

Qualora non esista un fosso stradale, l'aratura deve essere parallela alla strada e fatta in modo che il solco più prossimo a questa rimanga aperto.

Ai sensi dell'art. 26, comma 8, del regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della strada, approvato con d.P.R. n. 495/992, a far data dall'approvazione del presente atto-li impianti di filari di viti o altre piante arboree che corrono parallelamente alle strade devono essere piantati ad una distanza minima di 3 metri dal bordo della pertinenza stradale (piede della scarpata e/o cunetta stradale). Qualora i filari giungano perpendicolari al confine, la distanza minima deve essere di 5 metri fra il bordo della banchina ed i pali di testata dei filari.

Fuori dal centro abitato, per le strade provinciali all'interno delle curve si deve assicurare, fuori dalla proprietà stradale, una fascia di rispetto inibita a qualsiasi tipo di costruzione, recinzione, piantagione, deposito; all'esterno delle curve di osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 285/1992.

Le fasce di rispetto, o capezzagne, devono essere misurate dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa, o dal bordo esterno del fosso stradale.

Articolo 16. Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle sponde

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che, protendendosi oltre il ciglio stradale, impediscono la libera visuale o nascondono la segnaletica in atto prevista dal vigente C.d.S.

I proprietari dei terreni coerenti alle strade comunali o comunque soggette a pubblico transito, hanno l'obbligo, inoltre, di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, e di asportare periodicamente le porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o, comunque, il materiale che, a causa delle lavorazioni effettuate o per qualsiasi altro motivo, vi si sia accumulato.

E' vietato depositare sulle banchine stradali il materiale derivante dalle operazioni di manutenzione di cui al presente articolo, nonché dalle attività di spurgo e pulizia di fossi e canali. Tale materiale deve essere rimosso a cura e a spese dei soggetti interessati al momento in cui provvedono all'esecuzione dei lavori.

Qualora per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi e relativi frutti, rami, ramaglie, fogliame, provenienti da fondi privati vengano a cadere sul piano stradale i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile. In caso di inadempienza il Comune provvederà direttamente alle necessarie operazioni, con addebito della spesa al soggetto individuato quale responsabile.

In caso di trascuratezza e inadempienza del proprietario o dell'avente causa, il Comune potrà sostituirsi all'inadempiente, in suo danno e ferma restando la comminazione della sanzione per l'inadempienza accertata.

TITOLO IV

Fossi e manufatti per le acque

Articolo 17. Pozzi e manufatti di stabilizzazione dei versanti

I proprietari dei terreni nei quali esistono pozzi di captazione delle acque, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al T.U. 1775/1933, del D. Lgs 152/2006 T.U. Ambiente, del Regolamento

Regionale n° 2 del 24/03/2006 e le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza della pubblica incolumità e di salvaguardia della falda. I proprietari dei terreni nei quali sono state realizzate opere di stabilizzazione e controllo dei versanti (per frane o smottamenti), sono tenuti a concordare con la Commissione Comunale di cui all'art. 58, le modalità di controllo dei manufatti.

Articolo 18. Distanze dai confini per fossi, canali e alberi

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la cui esecuzione deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente proprietario dell'infrastruttura, la distanza va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno e deve essere comunque non inferiore a 3 metri, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 495/1992 e ss. mm. ii.

Per la distanza degli alberi è necessario attenersi alle prescrizioni del Codice Civile (da art. 891 ad art. 896); la distanza dal confine stradale da rispettare, fuori dal centro abitato, per impiantare alberi lateralmente alla strada non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento della sua fase adulta e, comunque, non inferiore a 6 metri, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del d.P.R. n. 495/1992. e ss. mm. ii.

Le distanze vanno misurate dal punto di inizio della scarpata, se presente, ovvero alla base dell'opera di sostegno.

Articolo 19. Regimazione delle acque

I proprietari dei terreni sui quali defluiscono per via naturale acque dai fondi superiori non possono impedirne il libero deflusso con opere di qualsiasi natura ed origine.

E' vietata la realizzazione di piantagioni, ovvero l'esecuzione di qualsiasi opera che, interessando i fossi ed i canali, ne restringa o ne alteri la sezione normale, provocando la tracimazione delle acque in modo da arrecare danno ai terreni vicini o alle strade.

E' proibito modificare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

Secondo le norme del Codice Civile è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. E' altresì proibito convogliarla con tubazioni o altri manufatti per sfociarla sui fondi della proprietà sottostante. E' altresì vietata la realizzazione di piantagioni ovvero l'esecuzione di qualsiasi opera che, interessando i fossi ed i canali, ne restringa o comunque ne alteri la sezione normale, provocando la tracimazione delle acque in modo da arrecare danno ai terreni vicini o alle strade.

Qualora fosse necessario, per evitare ristagni, realizzare opere di drenaggio sotterraneo che richiedono forzatamente uno sbocco a valle, è preferibile scegliere tale sbocco in modo da non provocare erosione localizzata, previo consenso da parte di eventuale altro proprietario interessato, in ogni modo qualora le opere di drenaggio debbano attraversare l'altrui proprietà, ne occorre il preventivo consenso.

Il proprietario che avrà acconsentito all'attraversamento del proprio fondo non dovrà partecipare (a meno che non lo ritenga soggettivamente interessante) alle spese di realizzazione dell'opera di scolo, o di drenaggio, o di regimazione delle acque.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Ai proprietari ed ai coltivatori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di sgrondo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade private e vicinali di uso pubblico, i cui canali e fossi di raccolta delle acque vanno a defluire comunque in fossi comunali.

Articolo 20. Spurgo e pulizia di fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che il deflusso

delle acque piovane si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue. Le caratteristiche di profondità e larghezza dei fossati e dei canali in argomento saranno valutate da personale tecnico, nominato specificatamente per la competenza nel settore, dalla Commissione Comunale di cui al successivo art. 58.

Gli stessi proprietari provvederanno a mantenere in efficienza e perfettamente sgombre e pulite le tombature ed i manufatti in genere realizzati per la canalizzazione delle acque e per l'accesso ai fondi dalle strade sia private che pubbliche.

Ai proprietari o possessori o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni ed immobili prospicienti strade comunali, vicinali ad uso pubblico interpoderali o comunque soggette a pubblico passaggio e/o con diritto di servitù, è fatto obbligo di provvedere, , alle operazioni a seguito indicate:

- a) evacuazione fino al livello ed alla misura dovuta in larghezza e profondità dei fossi confinanti con le strade predette secondo la valutazione della Commissione Comunale di cui all'art. 58;
- b) rimozione tempestiva delle frane ed effettuazione di tutti quei lavori idonei ad evitare il manifestarsi delle medesime;
- c) ripulitura dei cigli prospicienti le strade sopra indicate dalle erbe infestanti;
- d) realizzazione di tutti quei fossi che si rendono necessari per il regolare deflusso delle acque che si raccolgono a monte dei fondi, anche se provenienti da terreni di altra proprietà;
- e) realizzare tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento e/o di mancato deflusso al fine di eliminare pericoli anche potenziali per la privata e pubblica incolumità.

In caso di trascuratezza ed inadempienza, il Comune potrà sostituirsi all'inadempiente, a sue spese, ferma restando la comminazione della sanzione prevista per l'inadempienza accertata.

Articolo 21. Irrigazione di canali ed opere consortili

Per la gestione e la manutenzione di canali ed altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque si applicano, se esistenti, le norme fissate in materia dal regolamento del consorzio stesso. In caso contrario si applicano le disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni regolamentari provinciali e comunali.

Senza la preventiva autorizzazione non è comunque consentito prelevare acque correnti per uso irriguo, per abbeveraggio ovvero altri scopi.

Lo scavo di pozzi deve essere autorizzato dagli Enti competenti. I pozzi devono essere provvisti di apposito sportello di chiusura dotato di idonea serratura.

Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori devono essere posizionati in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche o private, fermo restando il tassativo divieto di bagnare le strade pubbliche e ad uso pubblico.

In caso di periodi di carenza idrica, il Comune può adottare provvedimenti di sospensione o limitazione dell'attività di irrigazione

Articolo 22. Acque pubbliche

E' vietata la realizzazione di piantagioni, lo sradicamento di ceppaie e lo scarico di qualsiasi tipo di rifiuto o materiale inerte (anche semplici pietre) nei corsi d'acqua pubblici, senza l'autorizzazione del Comune (per il reticolo idrico minore) o della Regione (per il reticolo idrico principale).

E' altresì vietata la distruzione della vegetazione spontanea prodottasi nei corsi d'acqua.

In ogni caso sono fatte salve le norme tecniche di attuazione del P.G.T., relative alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici appartenenti al reticolo idrico minore.

Si rammentano le distanze di inedificabilità assoluta individuate in mt. 4 per il reticolo idrico minore e di mt. 10 per il reticolo idrico principale.

TITOLO V

Attraversamenti e rispetto dei fondi

Articolo 23. Passaggio pedonale sui fondi privati

È vietato l'ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma dell'art. 637 del C.P. eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto, salvo i casi previsti dall'art. 843 del C.C. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi.

Articolo 24. Passaggio con mezzi

E' vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati, con qualsiasi mezzo di trasporto (biciclette, cavalli, veicoli fuoristrada, motocicli di qualsiasi tipo, veicoli con o senza motore e mezzi di trasporto in genere), senza specifico consenso dei proprietari e aventi diritto.

Articolo 25. Passaggio su fondi comunali

Chiunque abbia la necessità di transitare su terreni demaniali di proprietà comunale è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati, dettate dai precedenti articoli 23 e 24.

E' vietato, in ogni caso, porre in essere impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune, senza apposita autorizzazione da parte del Settore Ecologia ed Ambiente del Comune di Casteggio.

E' vietato, inoltre, rinnovare siepi (anche se preesistenti), lungo i fondi privati a confine con proprietà comunali o con le strade pubbliche e vicinali di pubblico transito, senza aver ottenuto preventivamente la necessaria autorizzazione da parte del settore comunale competente sopra indicato.

Articolo 26. Sentieri panoramici

La definizione, il tracciato e la realizzazione di sentieri panoramici per il transito di turisti o, comunque, di persone singole o organizzate in gruppi, deve essere autorizzata preventivamente, in forma scritta, dal Settore Ecologia ed Ambiente del Comune di Casteggio, sia che interessino fondi comunali, sia che attraversino fondi di proprietà di altri Enti o di proprietà privata.

Se il tracciato di tali sentieri attraversa fondi privati o di pertinenza di Enti diversi dal Comune, deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dall'avente diritto.

Il concessionario delle autorizzazioni è responsabile per qualsiasi evenienza possa in qualche modo causare danno a coloro che percorrono i sentieri panoramici o per qualsiasi danno provocato sui fondi (e le relative colture), in qualsiasi modo o da chiunque provocati.

Articolo 27. Sciami di api

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.

Con richiamo specifico alle disposizioni di cui all'articolo 924 del C.C., gli sciami sfuggiti agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi, soltanto qualora il proprietario degli sciami non li abbia recuperati entro due giorni.

Il collocamento di arnie di alveari non può avvenire ad una distanza inferiore di mt. 50 dal confine con proprietà limitrofe.

Articolo 28. Appropriazione di prodotti

Con richiamo al Codice Penale è vietato, senza il consenso del conduttore, racimolare, spigolare, vendemmiare, rastrellare o raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di polizia giudiziaria o agli altri incaricati del servizio di polizia rurale. Nel caso in cui il conduttore del fondo sia consenziente e presente sul posto, non occorre permesso scritto.

Nel caso di frane che spostino parti più o meno ampie delle colture su fondi altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti di terzi.

Con il limite delle prescrizioni di cui alle leggi regionali n. 24 dell'8.7.89 e n. 24 del 23.6.97, è permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui senza il consenso del proprietario o dell'avente diritto. Tuttavia questi possono vietare tale possibilità mediante apposizione, sul limite della proprietà, di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile.

Articolo 29. Controllo su appropriazione di prodotti

Qualora gli incaricati del servizio di polizia rurale sorprendano in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali od altri prodotti della terra, di cui non siano in grado di giustificare la provenienza, devono provvedere agli accertamenti del caso, sanzionando eventuali comportamenti illeciti e dando corso agli adempimenti previsti dal codice di procedura penale.

TITOLO VI

Pascolo, Caccia e Pesca

Articolo 30. Ingresso e sosta di greggi o altro bestiame nel territorio comunale

La sosta per periodi superiori ad un giorno di greggi o bestiame di qualunque sorta sul territorio comunale, deve essere comunicata Settore Ecologia ed Ambiente del Comune di Casteggio.

Articolo 31. Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente ad evitare eventuali danni ai fondi finitimi, o molestia ai passanti, o pericolo per i ciclomotori e gli automezzi di ogni genere in transito. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Articolo 32. Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati

Il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche e di uso pubblico, è possibile previa autorizzazione rilasciata dal Settore Ecologia ed Ambiente del Comune di Casteggio.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorre il preventivo consenso del proprietario.

Articolo 33. Pascolo abusivo

Fermo restando le disposizioni di cui agli articoli 843, comma 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o d'uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, sarà perseguito ai sensi di legge.

Articolo 34. Attraversamento di centro abitato

L'attraversamento del centro abitato dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 184 del nuovo Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione animali, i conduttori che debbano percorrere le strade dei centri abitati con mandrie di bestiame di qualunque specie, devono aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, in modo da evitare molestie o timori per il pubblico e danni alle proprietà limitrofe o alle

strade. La mandria non potrà occupare spazio superiore alla metà della carreggiata percorsa.

Articolo 35. Bestiame a soccida

Chiunque assuma bestiame forestiero a soccida, deve informarne il Settore Ecologia ed Ambiente del Comune di Casteggio, denunciando la specie e il numero dei capi presi da utilizzare per l'accrescimento.

Articolo 36. Caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

TITOLO VII

Attività agricole

Articolo 37. Principi generali

Ciascun proprietario di terreni potrà porre in essere le colture e gli allevamenti che riterrà più opportuni e rispondenti ai propri interessi, purché la sua attività non costituisca pericolo o disturbo o pericolo per i vicini e purché osservi le norme e prescrizioni in materia, di livello nazionale, regionale, provinciale e comunale, anche avuto riguardo alla tutela ed alla salvaguardia dell'ambiente e delle acque.

Per quanto concerne la coltivazione del riso, fermo restando il rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti, con particolare riferimento ai divieti di coltivazione, alle distanze minime da rispettare nei confronti dei centri urbani e delle abitazioni ed alle norme sulla gestione delle acque nelle pratiche della coltura risicola.

Quando si renda necessario per tutelare la salute, la sicurezza e la quiete pubblica, oltre che l'interesse generale, il Sindaco adotta i provvedimenti atti a tali fini, anche in materia di attività agricole, siano esse coltura o allevamento.

Articolo 38. Allevamenti

Per quanto concerne l'allevamento di animali occorre far riferimento alle disposizioni del Regolamento locale di igiene e degli strumenti urbanistici nonché le disposizioni impartite dal Servizio Veterinario ATS

Per quanto riguarda gli allevamenti di animali da compagnia, questi debbono rispettare quanto previsto dal vigente Regolamento regionale 2/2008 e ss.mm.ii.

Con riferimento ai fabbisogni minimi per gli allevamenti di animali selvatici, esotici ed invertebrati (elicitura, lombricoltura e vermicoltura) si rimanda alle specifiche normative di settore.

Articolo 39. Lavorazioni del terreno

Fatti salvi gli obblighi dei frontisti di cui all'art. 15 del presente regolamento, si ribadisce che le arature o le lavorazioni anche superficiali eseguite nei terreni in vicinanza di strade ad uso pubblico o interpoderali, devono comunque avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane.

Chiunque imbratti la sede stradale deve provvedere alla successiva ed immediata pulizia; in caso di inadempimento, provvede l'Amministrazione comunale, addebitando le spese al soggetto individuato quale responsabile.

I conduttori dei terreni confinanti con le strade comunali o interpoderali o vicinali, comunque soggette a pubblico transito, non possono eseguire lavorazioni del terreno fin sul bordo stradale, ma devono arretrare l'operazione in modo da formare una intatta e solida capezzagna che consenta di manovrare gli organi lavoranti delle macchine operatrici senza interessare o danneggiare la carreggiata della strada, i fossi e qualsiasi opera, manufatto o piantagione (siepi o altro) che si trova lungo la strada.

Per quanto riguarda quindi, i vigneti, si stabilisce che la capezzagna sia di almeno 3 metri.

Le fasce di rispetto, o capezzagne, devono essere misurate dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa, o dal bordo esterno del fosso stradale.

Coloro che debbano provvedere all'impianto di nuovi vigneti, o al reimpianto degli esistenti su appezzamenti situati lungo strade statali, provinciali, comunali o, comunque, di pubblico transito, devono rispettare la distanza minima di 3 metri tra i vigneti a girapoggio e di 5 metri tra i vigneti a ritocchino ed il ciglio stradale.

E' considerata normale pratica agricola, lo sbancamento di parti di terreno agrario inferiori ad ettari 1 e a movimenti di volume non superiori a mc 2.000, purché la profondità di sterro non ecceda la misura di cm 40. Non è consentito l'asporto di terra o ghiaia.

Articolo 40. Erosione superficiale dei terreni

I proprietari ed i conduttori dei vigneti (in particolare di quelli impiantati a ritocchino) e degli altri coltivi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia rischio di erosione con trasporto di terreno verso valle, devono adoperarsi per evitare danno alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione, alternativamente o cumulativamente, di scoline, fossi (interni e perimetrali), drenaggi, inerbimento, palificazione o altri interventi e ad effettuare la regolare e sistematica manutenzione, in modo tale da garantirne il perfetto stato di funzionalità. Gli stessi accorgimenti devono essere adottati anche nel caso di lavori di scasso.

E' fatto comunque divieto di effettuare lavorazioni superficiali dei terreni dopo il 31 Maggio, tranne che nei sottofilari (per una larghezza di 70 cm). Per i vigneti giovani (fino al 4° anno di età), le lavorazioni meccaniche sono sempre permesse attenendosi allo stato del terreno al momento della lavorazione. Il numero massimo di lavorazioni consentite ed eventuali deroghe alle date sopra indicate saranno stabilite e motivate tecnicamente, considerando l'andamento meteorologico stagionale e le caratteristiche peculiari dei singoli appezzamenti, dalla Commissione Comunale di cui al successivo articolo n° 58. Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai terreni soprastanti e, comunque, confinanti con le strade comunali, vicinali, interpoderali o comunque soggette a pubblico passaggio, al fine di evitare danni e contrattempi per la collettività.

E' fatto obbligo di mantenere l'inerbimento costantemente lungo il perimetro non lavorato del terreno coltivato.

Qualsiasi danno arrecato per incuria o per la mancata o non corretta applicazione delle presenti prescrizioni, sarà addebitato al trasgressore (o inadempiente).

TITOLO VIII

Malattie e difesa delle piante coltivate

Articolo 41. Difesa contro le malattie delle piante

Nella evenienza di comparsa di malattie delle piante (biotiche e/o abiotiche) dannose alle colture agricole, il Comune, d'intesa con i competenti uffici provinciali, regionali e, eventualmente ministeriali, impartisce, di volta in volta, disposizioni atte alla difesa efficace delle colture ed al contenimento dei possibili rischi per la salute umana e di inquinamento ambientale.

Articolo 42. Danni da deriva

Nell'eventualità di danni da deriva causati da qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici, degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere opportuno indennizzo, come previsto dalle norme vigenti.

Articolo 43. Informativa per trattamenti in corso

Gli agricoltori che, a scopo di protezione delle colture, eseguano trattamenti con sostanze tossiche

debbono segnalare adeguatamente l'area oggetto dell'intervento, informando i terzi dei rischi connessi. In particolare l'impiego di prodotti fitosanitari ed il relativo spargimento con mezzi meccanici a terra dovrà avvenire secondo le procedure a seguito indicate:

- a) prima di effettuare i trattamenti in argomento, se in prossimità di abitazioni, ne dovrà essere dato avviso ai confinanti;
- b) i trattamenti devono essere effettuati in assenza di pioggia e con vento <2 m/secondo e nelle ore più fresche della giornata. Devono essere eseguiti in modo da garantire la permanenza del prodotto sulle aree trattate ed evitare fenomeni di ricaduta a distanza;
- c) gli operatori devono possedere un regolare patentino per la distribuzione di prodotti fitosanitari
- d) ciascun operatore sul campo deve sempre conoscere perfettamente i prodotti in distribuzione e le relative dosi presenti nelle miscele al fine di poter esaurientemente rispondere ad eventuali richieste o consentire campionamenti degli organi di vigilanza di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- e) vanno rispettate le indicazioni riportate sulle etichette ministeriali dei relativi prodotti ;
- f) ciascun operatore dovrà far uso di adeguati mezzi di protezione individuale quali tute, calzari, maschere con filtri a carboni attivi e simili;
- g) gli strumenti usati per l'erogazione dovranno essere a perfetta tenuta. Durante il cambio di direzione del trattamento tali strumenti dovranno essere chiusi per tempo al fine di contenere la deriva del prodotto sull'appezzamento da trattare;
- h) tutte le irrorazioni devono essere eseguite secondo quanto prescritto dall'art. 6 del D.P.R. n°236/88, relativamente alla distanza da pozzi ovvero opere di captazione delle acque potabili;
- i) sono vietati trattamenti acaricidi ed insetticidi nel periodo della fioritura e nel caso di erbe infestanti in fiore che dovranno essere falciate prima del trattamento a tutela delle api e degli insetti impollinatori;
- j) va preferito, a parità di effetti ed in base al trattamento da eseguirsi, l'utilizzo di prodotti fitosanitari a minore tossicità.

Articolo 44. Contenitori di sostanze antiparassitarie

E' vietato disperdere nell'ambiente o interrare o bruciare i contenitori vuoti di antiparassitari nonché scaricare i residui in fossi o fognature. Tali confezioni vanno smaltite mediante il conferimento a ditte specializzate

Articolo 45. Residui di coltivazioni

Al fine di evitare la propagazione della "nottua" e della "piralide del mais", i tutoli e residui colturali del mais che non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere distrutti o interrati entro il 15 Aprile dell'anno successivo alla coltivazione fatto salvo per la pratica di semina sul sodo dove verranno applicate le procedure agronomiche del caso.

Al fine di ridurre la propagazione ed i danni del "mal dell'esca" e di altri parassiti legati al legno della vite, i residui delle potature dei tralci dei vigneti devono essere adeguatamente eliminati mediante trinciatura, oppure asportati dai vigneti per altri usi.

Articolo 46. Terreni ingerbiditi e vigneti incolti

E' vietato mantenere terreni in stato di ingerbimento tale da determinare situazioni di degrado ambientale che ledano la quiete ed il decoro e possano creare pregiudizio per la pubblica salute ed incolumità.

I terreni incolti accessibili devono essere falciati almeno due volte all'anno al fine di evitare la

proliferazione di erbe infestanti ed evitarne la diffusione. Al fine di tutelare la fauna selvatica, le operazioni di falciatura dovranno essere condotte procedendo a velocità contenuta, così da consentire l'allontanamento della fauna eventualmente presente.

Se i proprietari non dovessero provvedere alla risoluzione della situazione sopra indicata, le necessarie operazioni saranno eseguite a cura del Comune, che poi potrà farsi rimborsare le spese dai proprietari dei fondi ingerbidenti in stato di abbandono.

E' fatto obbligo ai proprietari di estirpare vigneti incolti che, non essendo trattati, sono focolai di gravi infezioni (oidio, peronospora, flavescenza dorata, ecc.) anche a notevoli distanze. Qualora il proprietario non fosse in grado, o non volesse provvedere, il Comune potrà far eseguire l'estirpo in danno del proprietario.

I terreni che, dopo anni 5, hanno acquisito la caratteristica di bosco, sulla base di valutazioni che possono essere espresse da parte di personale del Comando per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri o della Provincia (area di ampiezza di almeno mq. 2000 anche appartenente a più soggetti), per poter essere ricondotti a terreno agricolo necessitano di autorizzazione ambientale della Provincia.

Articolo 47. Organismi geneticamente modificati(OGM)

Nel rispetto dei principi di precauzione è vietato l'utilizzo di OGM sull'intero territorio comunale, in attesa della messa a punto di idonei protocolli di sicurezza che, sulla base degli indirizzi comunitari, dispongano la valutazione su scala locale dei rischi relativi al loro impiego sia sulle coltivazioni, sia sul bestiame eventualmente nutrito con cibo ottenuto da sistemi agrari liberi di utilizzare OGM.

TITOLO IX

Malattie del bestiame e trasporto del letame.

Articolo 48. Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori di animali a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Comune e all'ATS competente per territorio, qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'articolo 1 del regolamento di polizia veterinaria 08.02.1954, n. 320 e nella circolare n. 55 del 05.06.1954 dell'alto commissario per l'igiene e la sanità.

La morte di qualsiasi animale deve essere denunciata al Comune, in forma scritta, ai sensi dell'art. 264 del T.U.L.L.SS. approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265.

Articolo 49. Malattie contagiose

Nel casi di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria cui sia stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari o conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorità.

Articolo 50. Animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria.

Articolo 51. Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altro. E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

Articolo 52. Trasporto del letame

Per il trasporto del letame d'ogni genere e per lo spurgo dei pozzi neri, dovranno essere osservate le disposizioni del regolamento locale d'igiene.

Il letame può essere trasportato in qualunque ora del giorno, purché sia contenuto in carri o rimorchi a solida tenuta, in modo da evitare qualsiasi dispersione; deve, inoltre, essere coperto con teloni durante il trasporto su strade comunali o in centri abitati.

Non sarà possibile stoccarlo in prossimità di abitazioni o costruzioni in genere ed in luoghi dove possa dare corso ad inquinamento di falde freatiche e dovrà essere sparso ed interrato nei termini di legge.

Per quanto riguarda lo stoccaggio nelle concimaie, si rimanda al precedente articolo 8.

TITOLO X

Vincoli forestali e prevenzione incendi

Articolo 53. Abbattimento alberi

E' vietato abbattere alberi d'alto fusto (cioè nati da seme) e cedui (nati dai polloni) in genere, con particolare riferimento alle specie autoctone, senza averne dato preventiva comunicazione al Settore Ecologia ed Ambiente del Comune di Casteggio ed aver richiesto ed ottenuto la necessaria autorizzazione da parte del settore stesso e di eventuali altri enti interessati per il tipo di pianta da abbattere (es. di età superiore ad anni 40, secolare o facente parte di un parco).

Le ramaglie devono essere raccolte a mucchi e poste a non meno di 15 metri da strade e canali. L'abbattimento di piante in aree boscate necessita di autorizzazione ambientale rilasciata dalla Provincia.

L'apertura di nuovi tracciati nelle aree boscate è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune, della Provincia per gli aspetti ambientali, edili, idrogeologici.

E' necessario, nell'eseguire tagli o disboscamenti, lasciare sempre un congruo numero di matricine a copertura dell'area boscata utilizzata.

Il Comando per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri provvede al controllo ed alla regolarità dei tagli, in base alla L.R. 28.10.2004, n. 27 ed al Regolamento sulle Norme Forestali Regionali n° 5/2007 ed eventuali successive modificazioni.

E' vietato lo sradicamento delle ceppaie in quanto servono a mantenere stabile il terreno.

Articolo 54. Prevenzione incendi

E' vietata l'accensione di fuochi o l'incendio diffuso di materiale vegetale (stoppie, sarmenti, residui di coltivazioni, cespugli ecc.) in terreni boscati o cespugliati, ed in prossimità di case, stalle, fienili, pagliai e qualsiasi struttura o manufatto possa esserne intaccato.

Possono essere accesi fuochi esclusivamente ad uso privato per bruciare residui legnosi e vegetali da potature di orti e giardini rispettando le seguenti regole:

- a) distanza minima da case e strade asfaltate pari a mt. 50;
- b) accensione dalle ore 18,00 alle ore 9,00 con costante presenza di operatore;
- c) dimensione massima del falò acceso pari a mt. 1,00 di diametro;

è vietato:

- a) bruciare plastica e/o rifiuti che producano emissioni inquinanti di qualsiasi natura;
- b) accendere fuochi non custoditi;
- c) provocare danni ad altre proprietà derivanti da fumo e/o deriva di scintille;

d) accendere fuochi in giornate ventose.

Per quanto concerne l'accensione di altri fuochi che non corrispondono alle caratteristiche sopra enunciate, a mente dell'art. 59 del TULPS, gli stessi dovranno essere tenuti a distanza di almeno 100 metri dalle strutture e luoghi suddetti, dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente.

E' consentito solamente l'accensione di fuochi per l'eliminazione dei residui di potatura di vigneti e frutteti, stoppie con le seguenti modalità:

- a) il fuoco dovrà essere acceso a non meno di ml. 100 dalle abitazioni, stalle, fienili, dalle strade e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale;
- b) il fuoco dovrà essere acceso nell'area di competenza dell'azienda agricola o di proprietà del fondo rurale stesso;
- c) potranno essere inceneriti solamente i residui dell'azienda stessa;
- d) il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti e dovrà essere completamente spento di volta in volta;
- e) il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza;
- f) il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose in qualsiasi stagione dell'anno e nel periodo di grave pericolosità così come definito dalle autorità competenti. Si applicano in proposito le disposizioni previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S. e, per responsabilità penali, gli artt. 423-423 bis e 449 del C.P.

TITOLO XI

Controlli e sanzioni

Articolo 55. Violazioni e loro accertamento

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o siano punite da disposizioni speciali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 a €. 1.000,00 come da Deliberazione di Giunta Comunale che verrà approvata successivamente (ogni eventuale modifica della misura della violazione indicata verrà applicata senza dover procedere alla revisione del presente articolo).

Le trasgressioni alle norme dettate dal presente regolamento sono accertate dai soggetti competenti individuati all'art. 3 del presente regolamento, a norma dell'articolo 13 della legge 24.11.1981, n. 689.

Articolo 56. Autorità competente a ricevere il rapporto

Il Sindaco del Comune di Casteggio, è l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689, a ricevere scritti difensivi e ad effettuare audizioni ai sensi dell'art. 18 della Legge citata e ad emettere eventuali Ordinanze Ingiunzioni.

Articolo 57. Ripristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, tramite l'atto di contestazione dell'illecito accertato, il personale di cui all'art. 3 del presente regolamento, può ordinare direttamente o a seguito di valutazione tecnica espressa da un soggetto qualificato o dalla Commissione Comunale di cui all'art. 58, la rimessa in pristino e notiziare della possibile esecuzione d'ufficio dei lavori necessari per porre rimedio ai danni provocati o alle modificazioni attuate senza il necessario titolo autorizzatorio con successiva imputazione degli oneri sostenuti al trasgressore.

Articolo 58. Commissione Comunale

Viene istituita una Commissione Comunale di esperti per la valutazione delle opere da realizzarsi relativamente alla creazione ed al mantenimento di fossi e canali per la regimazione delle acque e per la valutazione dei rischi che possono derivare dal processo di erosione delle stesse di cui al Titolo VII del presente regolamento.

La Commissione viene nominata dal Sindaco e ha durata coincidente con quella del suo mandato. Il parere espresso dalla Commissione ha carattere vincolante.

La Commissione si compone di:

- ❑ Un presidente, nominato dal Sindaco, con specifiche conoscenze tecniche nel settore normato dal presente regolamento.
- ❑ n° 1 rappresentante per ogni Associazione di Agricoltori presente sul territorio del Comune di Casteggio;
- ❑ Il Responsabile dell'Area Ecologia ed Ambiente – Tutela del Territorio del Comune di Casteggio;
- ❑ Il Responsabile dell'Area di Vigilanza del Comune di Casteggio;

TITOLO XII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 59. Deroga

La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta nei giardini annessi alle abitazioni, non sono soggette al rispetto delle distanze stabilite dal presente regolamento, ma a quelle disposte dallo strumento urbanistico vigente e dal Codice Civile.

Art. 60. Risarcimento danno

Qualsiasi danno dovesse verificarsi alla pubblica e privata proprietà a causa del mancato rispetto del presente regolamento sarà direttamente risarcito dagli inadempienti unitamente, come sottolineato negli articoli precedenti, a tutte le spese sostenute dall'Amministrazione del Comune di Casteggio.

Articolo 61. Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate.

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alle prescrizioni del Codice Civile e di ogni altra norma in materia.

Ogni altra disposizione vigente nel Comune di Casteggio, relativamente alle materie trattate agli articoli precedenti, viene abrogata con l'entrata in vigore del presente regolamento.